



DELIBERA N. 327/24/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI
TERNI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22
FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell'11 settembre 2024;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 295/23/CONS del 22 novembre 2023, recante *“Regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2024, con i quali sono stati convocati i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e definita l'assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni elettorali;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024”*;



VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la nota del 24 aprile 2024 (prot. n. 0117647), con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la delibera relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Terni a seguito della segnalazione, in data 18 aprile 2024, del Consigliere comunale Francesco Filippini, riguardante una conferenza stampa tenutasi il 17 aprile, alla presenza di due esponenti della Giunta comunale, in tema di occupazione di suolo pubblico in occasione di eventi organizzati nella città di Terni, argomento asseritamente ritenuto non istituzionale e non urgente. Il Consigliere Filippini ha rivolto analoga istanza anche all’Autorità (prot. n. 0112444 del 19 aprile 2024);

PRESO ATTO che, con riferimento alla segnalata conferenza stampa del 17 aprile, tenutasi nella sala consiliare del Comune (link: <https://www.umbria24.it/politica/tic-via-i-tavoli-ecco-polemiche-ordine-del-questore-terni-ingrata-e-la-par-condicio/>), il Comitato, con nota del 19 aprile 2024, ha chiesto all’Amministrazione di Terni “*prima di avviare un eventuale procedimento amministrativo [...] notizie di dettaglio relative all’iniziativa ed al soggetto che l’ha promossa [...] informazioni circa i partecipanti, l’argomento trattato e le eventuali iniziative di comunicazione istituzionale poste in essere, nonché di fornire ogni altro elemento utile ai fini delle valutazioni di competenza*”. All’esito dell’istruttoria svolta, ha proposto l’archiviazione del procedimento nei confronti del Comune di Terni;

ESAMINATA la documentazione istruttoria e, in particolare la nota, acquisita dal Comitato il 23 aprile 2024, con cui il Comune di Terni ha rilevato quanto segue:

- *“La conferenza stampa è stata convocata dall’Amministrazione comunale esclusivamente per illustrare i procedimenti amministrativi inerenti le occupazioni di suolo pubblico in occasione di eventi organizzati in Città ed in particolare per la seconda edizione del Terni influencer & creator festival organizzato dall’Associazione Culturale Umbria for the Future;*
- *Si è ritenuto indispensabile convocare la conferenza stampa per fornire informazioni incontrovertibili sugli atti adottati, in particolare in merito alle ordinanze, in quanto su questo si sono riscontrate divulgazioni non corrispondenti agli atti di competenza di questo Ente;*
- *Sono state chiarite in particolare le questioni legate al piano di sicurezza, alle occupazioni di suolo pubblico, a tutela dell’immagine dell’Amministrazione;*
- *La conferenza stampa è stata convocata prevedendo la partecipazione dei soggetti (dirigenti ed amministratori al ramo (non candidati ad elezioni), che hanno operativamente agito nelle varie sedi nell’interesse dell’Ente e che si sono attenuti alle illustrazioni amministrative;*
- *Non risultano attività di comunicazioni istituzionali se non la mera convocazione della tenuta conferenza stampa, in forma impersonale ed istituzionale”;*



Nella nota, al fine di esplicitare la situazione di fatto creatasi precedentemente alla conferenza stampa del 17 aprile 2024, si rinvia ai collegamenti:

<https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/tolti-tavolini-e-sedie-allaperto-polemica-sul-festival-degli-influencer-2e77124b>

<https://www.rainews.it/tgr/umbria/video/2024/04/tgr-umbria-salari-polemica-occupazione-suolo-pubblico-tic-c792e9d5-5900-4a41-afe8-8f35ab9926eb.html>

<https://www.umbria24.it/attualita/terni-per-il-tic-festival-via-tavoli-dei-locali-in-piazza-europa-e-repubblica-danno-attivita-commerciali/>

<https://www.ternitoday.it/attualita/terni-influencer-creator-festival-polemica-commerciali-piazza-europa-e-della-repubblica-2024.html>;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;



CONSIDERATO che, come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità, la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che le attività di informazione e comunicazione oggetto della segnalazione sono ricadute nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente all'11 aprile 2024, data di convocazione dei comizi per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno 2024;

PRESO ATTO che il Comitato, visionati i link riportati nelle osservazioni trasmesse dal Comune di Terni, ha rilevato quanto segue:

- *“in occasione della seconda edizione del Tic Festival, organizzato dall'Associazione Culturale Umbria for the Future in programma a Terni nei giorni dal 12 al 14 aprile 2024, il Comune di Terni ha sospeso l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico per i giorni in cui si è svolto l'evento ed ha imposto di rimuovere i tavoli e le sedie collocati sulle piazze interessate dall'evento, al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e antincendio;*
- *tale circostanza ha creato forte malcontento fra gli esercenti della zona nei confronti dell'amministrazione comunale, come risulta dalla documentazione di cui ai link riportati nella citata nota prot. n. 20240003051 del 23 aprile 2024”;*
- *<<il Vicesindaco del Comune di Terni ha precisato che la sospensione dell'autorizzazione è derivata da “una richiesta motivata da motivi di ordine pubblico da parte del Questore con conseguenziale provvedimento dirigenziale del settore di riferimento (...)” e che pertanto non è dipesa da una volontà dell'amministrazione comunale” (Umbria 24, 11 aprile 2024)>>;*

PRESO ATTO che il Comitato, in considerazione del disagio creatosi in merito alle decisioni assunte dall'Amministrazione, ha valutato che *“fosse necessario fornire chiarimenti circa i motivi ed i presupposti delle decisioni assunte dal Comune, e che pertanto la comunicazione era indispensabile”*. Ha inoltre dato atto che *“non si ha alcuna indicazione circa l'ambito di diffusione dei contenuti della conferenza stampa”*;

PRESA VISIONE dei link riportati nella segnalazione e nelle osservazioni trasmesse dal Comune di Terni;

CONSIDERATO che, come consolidato nella prassi applicativa dell'Autorità, l'organizzazione di eventi nei periodi di divieto previsti dall'art. 9 della legge n. 28/2000 è consentita quando non viene associata a forme di pubblicizzazione dell'evento medesimo poste in essere dalla pubblica amministrazione, ovvero quando la comunicazione dell'evento è caratterizzata da indispensabilità e impersonalità;



RITENUTO che nel caso della conferenza stampa segnalata sussistono i requisiti cui l'art. 9 della legge n. 28/2000 àncora la deroga al divieto di comunicazione istituzionale, come specificata alla luce degli orientamenti dell'Autorità;

VISTA la proposta di archiviazione formulata dal Comitato;

RITENUTO di condividere la proposta di archiviazione formulata dal Comitato per le comunicazioni dell'Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Terni, trasmessa al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 11 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba